

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO **“ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA** **DI STORO”**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata “Associazione Volontari del Servizio Ambulanza di Storo”, con sede nel Comune di Storo/TN .

L'Associazione potrà usare anche la denominazione abbreviata di Volontari Servizio Ambulanza di Storo Onlus.

Essa opera prevalentemente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ~~ma può operare anche al di fuori dello stesso.~~

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie nel territorio provinciale, ~~in Italia e all'estero.~~

Art.2 - Scopi

L'Associazione Volontari del Servizio Ambulanza di Storo non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito sanitario e socio-assistenziale.

L'Associazione persegue principalmente le seguenti finalità:

- Soccorso alla persona/popolazione
- ~~Servizi di assistenza sanitaria~~
- Sensibilizzazione e formazione della popolazione e di gruppi di popolazione sulle pratiche di primo soccorso

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione Volontari del Servizio Ambulanza di Storo potrà svolgere le seguenti attività:

- Interventi di primo soccorso nei limiti di quanto consentito dalla legge;
- Trasporto e assistenza di persone in situazione di disagio o svantaggio, in particolare fisico o psicologico;
- Trasporto materiale biologico e sanitario in genere;
- Prevenzione e assistenza durante gare sportive e manifestazioni pubbliche in generale;
- ~~Supporto all'ente pubblico, aziende, associazioni e gruppi di popolazione nell'espletamento di servizi~~
- Formazione principalmente in campo sanitario / assistenziale rivolta ai soci, gruppi e/o associazioni ed in generale a tutta la popolazione;
- ~~Sensibilizzazione e formazione della popolazione e di gruppi di popolazione sulle pratiche di primo soccorso~~

- Attività di protezione civile.

L'Attività svolta viene coordinata anche mediante la stipula di apposite convenzioni per la prestazione di servizi specifici.

~~L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.~~

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa, se richiesta.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun

socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, Le eventuali quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Prestazioni degli aderenti

L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto dell'attività degli aderenti permanga rilevante.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

- Per decesso;
- Per mancato pagamento della quota associativa, qualora richiesta, protrattasi per 120 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- Per il venir meno dell'attività di volontariato esercitata dall'associato all'interno dell'Associazione;
- Per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- Per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

Il perfezionamento della cessazione del rapporto associativo avviene con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il decesso del soci non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;

- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti (*organo facoltativo*);

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno **un terzo** **un decimo** dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E' ammessa *una sola delega* per associato.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- Discutere ed approvare il *bilancio o rendiconto consuntivo* predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Elaborare il programma delle attività sociali;
- Eleggere gli organi sociali, stabilendo anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

- Discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Deliberare il limite massimo di spese straordinarie che il consiglio direttivo è autorizzato a effettuare annualmente;
- Discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza **di almeno la metà più uno** degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà ~~(o un terzo)~~ dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da nove a diciassette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere (incarico che può essere affidato al Segretario).

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni cui viene delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ~~due volte~~ **tre volte all'anno** e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, e deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti deve essere convocata l'assemblea secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto affinché provveda all'integrazione del consiglio direttivo tramite una nuova elezione.

~~Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che dovrà decidere sulla loro conferma o sostituzione.~~

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica *tre* anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. **Di fronte ai Soci, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente**

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione.

Esso è formato da *tre* membri effettivi e *due* supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica *quattro* anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio o rendiconto alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Partecipa, senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più revisori decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i supplenti in ordine di età: essi rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che deciderà sulla loro conferma o sostituzione. I revisori così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori vigente.

Se con i supplenti non si riesce a completare il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Collegio tramite una nuova elezione. I revisori eletti secondo tale modalità rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori vigente.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.18 - Risorse economiche **modificato**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari;

- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art.20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro *sei mesi* dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei *dieci* giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. ~~e per scopi di solidarietà.~~

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o simile.

Art.23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.